

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3834

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ALFANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo

*Presentato il 3 novembre 2010*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento nasce dalla necessità di procedere senza indugio al recepimento del Protocollo modificativo del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona recante le disposizioni transitorie al medesimo.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto nuove disposizioni per la definizione della

composizione del Parlamento europeo, secondo parametri che più adeguatamente consentono la rappresentatività dei cittadini. Con la sua entrata in vigore, il numero dei parlamentari europei passa da 736 a 751 (nell'attuale legislatura, tuttavia, il numero arriverà a 754 seggi, risultando dalla seguente addizione: 736 sono i seggi

che sono stati ripartiti in base al diritto vigente a giugno 2009, più gli ulteriori seggi previsti dal Trattato di Lisbona, per un totale di 751. Al totale si aggiungono, infine, i 3 seggi per altrettanti parlamentari tedeschi eletti a giugno 2009, che resteranno in carica soltanto fino al termine della legislatura 2009-2014. Alla Germania, infatti, la redistribuzione prevista dal Trattato di Lisbona assegna 96 parlamentari in luogo di 99). Dopo una parziale redistribuzione dei seggi, infatti, in sede di Conferenza intergovernativa nel 2007 è stato approvato un numero aggiuntivo di europarlamentari (15), per un totale di 18 nuovi rappresentanti assegnati a 12 Stati membri, fra cui l'Italia (che da 72 passa dunque a 73 rappresentanti nell'Emiciclo).

Sulla composizione del Parlamento europeo, nel dicembre 2008, era intervenuto il Consiglio europeo, adottando una dichiarazione — successivamente riaffermata dal Consiglio europeo del giugno 2009 — in relazione all'eventualità che le elezioni avessero luogo ancora sotto il regime previsto dal Trattato di Nizza. Tale dichiarazione precisa: « Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate al più presto misure transitorie, secondo le necessarie procedure giuridiche, per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, conformemente alle cifre previste nel quadro della conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, il numero dei membri del Parlamento europeo dei dodici Stati membri per i quali era previsto un aumento di tale numero. Pertanto il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà da 736 a 754 fino al termine della legislatura 2009-2014. L'obiettivo è che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010 » (Dichiarazione del Consiglio europeo « Trattato di Lisbona — misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo », allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 [n. 17271/08]).

Essendosi verificata l'ipotesi citata, alcuni Stati membri — fra essi, in partico-

lare, la Spagna — hanno in seguito insistito per ottenere l'aumento dei propri eurodeputati fin dalla legislatura attuale, dovendosi perciò procedere a integrare i 736 seggi eletti a giugno 2009, in base al Trattato di Nizza, con i nuovi previsti dal Trattato di Lisbona.

Per realizzare l'aumento in questione è stato tuttavia necessario modificare il Trattato di riforma con un protocollo *ad hoc*. Il Consiglio europeo del dicembre 2009 aveva in proposito affermato: « a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008 e del giugno 2009, il Governo spagnolo ha sottoposto un progetto inteso a modificare i Trattati in relazione alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di esaminare rapidamente il progetto » (punto 5 delle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, EUCO 6/09). I pareri favorevoli successivamente ricevuti al riguardo dalle due istituzioni hanno dato il via libera alla presentazione di un progetto di decisione, contenente la bozza di protocollo di modifica, che ha costituito il mandato negoziale della Conferenza intergovernativa, prevista dapprima per lo scorso 27 maggio, rimandata su richiesta tedesca e riunitasi alla fine lo scorso 23 giugno. In quella sede è stato firmato un « Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 » (disposizioni transitorie) allegato al Trattato di Lisbona. Gli emendamenti così introdotti consentiranno il citato aumento transitorio. Il Protocollo entrerà in vigore al momento che tutti gli Stati membri lo avranno ratificato; l'auspicio è che ciò possa avvenire il 1° dicembre 2010 (articolo 2).

È da tenere presente inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha intanto introdotto nel proprio Regolamento la possibilità che il Presidente dello stesso Parlamento, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi politici, inviti gli Stati membri interessati dall'aumento dei seggi

a designare degli « osservatori » (in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo emendativo) in base alla loro legge nazionale. Tali osservatori non disporrebbero del diritto di voto, ma godrebbero di un trattamento equiparato a quello dei titolari per quanto concerne l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento.

Quanto alle modalità per individuare i parlamentari aggiuntivi, il Consiglio europeo ha lasciato agli Stati membri ampia libertà di apprezzamento: « Per occupare i seggi supplementari gli Stati membri interessati designeranno persone secondo le rispettive legislazioni nazionali e a condizione che siano state elette a suffragio universale diretto, segnatamente in una elezione *ad hoc* o con riferimento ai risultati delle elezioni europee del giugno 2009, ovvero attraverso la nomina da parte dei rispettivi parlamenti nazionali, al proprio interno, del numero richiesto di membri » (allegato 4 alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009).

I 18 parlamentari aggiuntivi sono ripartiti fra:

Bulgaria 1;  
Spagna 4;  
Francia 2;  
Italia 1;  
Lettonia 1;  
Malta 1;  
Paesi Bassi 1;  
Austria 2;  
Polonia 1;  
Slovenia 1;  
Svezia 2;  
Regno Unito 1.

La maggioranza di essi ha deciso di ricorrere ai risultati delle ultime consultazioni elettorali del 2009 (così l'Austria, la

Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Polonia); due Stati avevano provveduto in anticipo, con norme *ad hoc*, a eleggere i propri parlamentari, in previsione della futura entrata in vigore del Trattato di Lisbona (Slovenia e Svezia); la Francia, infine, ha rimesso la decisione sull'individuazione dei propri due eurodeputati all'Assemblea nazionale. Nella gran parte dei casi i nominativi sono già noti o si conosce il partito dal quale il candidato sarà espresso.

Quanto alla possibilità che il Protocollo che ha emendato il Protocollo n. 36 possa essere ratificato dagli Stati membri entro l'auspicata data del 1° dicembre 2010, sono finora circa 10 i Paesi dell'Unione europea che ritengono di provvedervi entro il corrente anno.

Il provvedimento per l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo in parola è costituito da cinque articoli, tra i quali, oltre quelli canonici, si segnala l'articolo 3 recante l'opzione prescelta tra quelle previste dal Protocollo e un articolo a se stante recante una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione delle norme attuative e di coordinamento per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia.

Tuttavia, mentre l'articolo 2 recante l'ordine di esecuzione consente di procedere agli adempimenti relativi al piano internazionale per il deposito dello strumento di ratifica, che consentirà al nostro Paese di essere in linea con il termine del 1° dicembre 2010 auspicato dall'articolo 2 del Protocollo, l'articolo 4 consentirà parimenti l'avvio delle procedure previste per l'emanazione delle disposizioni interne attuative del medesimo per l'elezione del rappresentante italiano.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'applicazione del provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009, senza necessità di ricorrere ad ulteriori consultazioni elettorali.

Parimenti, l'indennità parlamentare mensile percepita dall'assegnatario del seggio supplementare di cui all'articolo 3 del provvedimento non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (n. 2005/684/CE Euratom), l'indennità parlamentare mensile dei deputati e tutti gli ulteriori pagamenti a essi dovuti sono finanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente provvedimento reca l'autorizzazione al Capo dello Stato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo n. 36, recante disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, la cui ratifica è stata autorizzata ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

Poiché per il recepimento sul piano interno del Protocollo occorre apportare modifiche alla citata legge n. 130 del 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, è necessario procedere al recepimento del Protocollo con atto normativo di pari livello.

*B) Analisi del quadro normativo.*

Il quadro normativo nel quale va a inserirsi il presente provvedimento è quello, pertanto, della legge 2 agosto 2008, n. 130, nonché dei precedenti Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Per quanto concerne, inoltre, il quadro di riferimento interno, il provvedimento di cui si tratta intende aumentare i seggi italiani presso il Parlamento europeo di una unità. A tale fine è stata inserita una disposizione che tra le opzioni recate dal Protocollo come possibili per gli Stati membri e cioè una nuova elezione a suffragio universale, una nomina del rappresentante da parte del Parlamento nazionale, oppure l'utilizzo dei risultati emersi dalle elezioni europee del giugno 2009, opta per quest'ultima soluzione, lasciando aperte le questioni relative alla modalità di attuazione di tale opzione.

*C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Sulla base di quanto indicato, l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica indica solo l'opzione scelta fra quelle offerte dal Parlamento europeo, mentre l'articolo 4 demanda all'emanazione di un decreto legislativo le ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'assegnazione del seggio supplementare del Parlamento europeo.

Si potrà fare ricorso alla competenza del Ministero dell'interno ovvero dell'Ufficio elettorale presso la Suprema Corte di cassazione per disciplinare la questione dei resti e della circoscrizione presso la quale verrà ripescato il seggio.

*D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Trattandosi di adeguamento dell'ordinamento interno alla disciplina dell'Unione europea, il nostro Paese è tenuto ad adottare quanto prima le disposizioni contenute nel Protocollo in esame. Si auspica, inoltre, che tale adempimento avvenga entro il 1° dicembre 2010, come indicato nell'articolo 2 del Protocollo.

*E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

La materia è di competenza esclusiva dello Stato, che provvede anche all'emanazione della disciplina di dettaglio.

*F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.*

L'entrata in vigore del Protocollo non incide sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Tuttavia, nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di riparto dei seggi, talune regioni avranno la possibilità di ottenere un seggio aggiuntivo al Parlamento di Bruxelles.

*G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazioni. Per l'entrata in vigore del citato Protocollo è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Capo dello Stato.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel dispositivo del Protocollo non si rinvencono novità dal punto di vista del linguaggio, ampiamente consolidato.

*B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Si rimanda alle considerazioni svolte nella lettera C) del paragrafo 1.

*C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il Protocollo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Infatti esso sostituisce integralmente l'articolo 2 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona con un nuovo articolo, inserito all'interno dell'articolo 1 del Protocollo di modifica.

*D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Ai sensi dell'articolo 1 del nuovo Protocollo è sostituito l'articolo 2 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

## ART. 3.

*(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).*

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.



## ART. 4.

*(Delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 dell'8 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO  
CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,  
AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE  
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PAGINA BIANCA

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 e nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:



## ARTICOLO 1

L'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dal seguente:

## "ARTICOLO 2

- "1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:
  - a) con elezione a suffragio universale diretto *ad hoc* nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;
  - b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure
  - c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.
  
3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo."

## ARTICOLO 2

Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.


Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1° dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

### ARTICOLO 3


Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien




За Република България



Za Českou republiku




På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française




Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România




Za Republiko Slovenijo



P/AMD/TREATIES/X 11




Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Предходният текст е заверено копие, карио с оригинала на Протокола за изменение на Протокола за преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съставен в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и десет години и депозиран в архива на правителството на Италианската република.

El texto que precede es una copia autenticada del original del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anexo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, hecho en Bruselas a veintitres de junio de dos mil y depositado en los archivos del Gobierno de la República Italiana.

Výše uvedený text je ověřeným opisem prvopisu Protokolu, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaného v Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce deset a uloženého v archivu vlády Italské republiky.

Ovenstående tekst er en bekræftet genpart af originaleksemplaret af protokollen om ændring af protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvede juni to tusind og ti og deponeret i Den Italienske Republiks regerings arkiver.

Der vorstående Text ist eine beglaubigte Abschrift der Urschrift des am dreiundzwanzigsten Juni des Jahres zweitausendzehn in Brüssel unterzeichneten und im Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegten Protokolls zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbestimmungen im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Eespool loodud tekst on kabeõõmne kolmandal juunil kahe tuhande kümnendal aastal Brüsselis sõlmitud ja Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi hoiale antud protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Atominergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokollid üleminekusäete kohta, originaali lisetatud koopia.

To παραπάνω κείμενο αποτελεί επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσάρτηται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και το οποίο υπαγράφη στις Βρυξέλλες την εικοστή τρίτη ημέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα και κατετέθη στο αρχείο της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας.

The preceding text is a certified true copy of the original of the Protocol amending the Protocol on Transitional Provisions annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten and deposited in the archives of the Government of the Italian Republic.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original du Protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, fait à Bruxelles le vingt-trois juin deux mille dix et déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne.

Is cõip daltis dheimhrithe é an téacs thuas de scríbhinn bhunaidh an Phrótocail lena leasaithe an Prótocal maidir le forálacha idirtréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh agus bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, arna dhéanamh sa Bhuaiscíl an tríú lá fichid de Mhíthíochamh sa bhliain dhó mhíle a deich agus arna thaisceadh i gcearlann Rialtas Phoblacht na hÍodáilte.

Il testo precedente è una copia autenticata dell'originale del protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il ventitre giugno duemiladieci e depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana.

Iepriekšējais teksts ir apstiprināta kopija oriģinālajam Protokolam, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atominerģijas Kopienas dibināšanas līgumam, un kas parakstīts Briselē divi tūkstoši desmit gada divdesmit trešajā jūnijā un deponēts Itālijas Republikas valdības arhīvā.

Pirmiaus pateiktas tekstas yra Protokolo, is dalies keičiančio Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėta prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, priimto du tūkstantiai dešimt metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje ir deponuoto Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, originalo patvirtinto kopija.

A fenti szöveg az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló eredeti jegyzőkönyv hitelesített másolata, amely kelt Brüsszelben a kétezertizedik év június havának huszonharmadik napján, és amelyet az Olasz Köztársaság Kormányának iratárában helyeztek letébe.

Il-text prečodentí huwa kopja ċertifikata tal-originali tal-Protokoll li jemmenda l-Protokoll dwar id-Dispożizzjonijiet Transizzorji enness mal-Trattat dwar l-Unjoni Ewropeaw, għat-Trattata dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea tal-Enerġija Atomika, magħmul fi Brussell fit-tlieta u għoxrin jum ta' Għunja fis-sena tnejn u għaxra u ddepożitat fi-arkivji tal-Gvern tar-Repubblika Taljana.

De bovenstaande tekst is een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel van het Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht, gedaan te Brussel op de drieëntwintigste juni tweeduizendtien en nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek.

Powyższy tekst jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Protokolu zmieniającego Protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; protokół zmieniający sporządzono w Brukseli w dniu dwudziestym trzecim czerwca dwa tysiące dziesiątego roku i złożono w archiwum rządu Republiki Włoskiej.

O texto anterior é uma cópia autenticada do original do Protocolo que altera o Protocolo relativo às disposições transitórias, anexo ao Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, assinado em Bruxelas aos vinte e três de Junho do ano de dois mil e dez e depositado nos arquivos do Governo da República Italiana.

Textul precedent este o copie autenticată a originalului Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, adoptat la Bruxelles la douăzeci și trei iunie două mii zece și depus în arhivele Guvernului Republicii Italiene.

Uvedený text je overenou veroua kópiou pôvodného vyhotovenia Protokolu, ktorým sa mení a doplná Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, podpísaného v Bruseli dvadsiatego tretieho júna dvestisícdesať a uloženého v archíve vlády Talianskej republiky.

Zgornje besedilo je overjena kopija izvornika protokola o spremembi protokola o prehodni uredbi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in je bil trindvajsetega junija dva tisoč deset podpisan v Bruslju ter deponiran v arhivu vlade italijanske republike.

Edellä oleva teksti on Brysselissä kahdenkymmentäkahdeksenten kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksiuhattakymmenen tehdyn ja Italian tasavalta hallituksen arkistoon talletetun Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen liiteryn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn alkuperäisen pöytäkirjan oikeaksi todistetun jäljennös.

Ovenstående texti är en bestyrkt äkta kopia av det original till protokollet om ändring av protokollet om övergangsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionsätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergiemenskapen, som utfärdades i Bryssel den tjugotrede dagen i juni år tvåusenio och som deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering.

Il Capo del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati



*Alberelli*

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*16PDL0042480\*